

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 19/2013

OGGETTO: *Convenzione disciplinante i rapporti tecnici, amministrativi ed economici necessari all'attivazione della procedura ad evidenza pubblica afferente la messa a gara del "Servizio Ferroviario Piemonte" e del "Servizio Ferroviario Metropolitano" - Approvazione schema di convenzione*

Il giorno ventitre del mese di luglio duemilatredici, a partire dalle ore 09:30 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1.	<i>Claudio Lubatti</i>	<i>Presidente Agenzia</i>	X
2.	<i>Barbara Bonino</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
3.	<i>Franco Campia</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X
4.	<i>Giuseppe Catizone</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X

*E' presente **Ing.Cesare Paonessa** che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la **D.ssa Letizia Gaudio**, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Claudio Lubatti** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO : Convenzione disciplinante i rapporti tecnici, amministrativi ed economici necessari all'attivazione della procedura ad evidenza pubblica afferente la messa a gara del "Servizio Ferroviario Piemonte" e del "Servizio Ferroviario Metropolitano" – Approvazione schema di convenzione

A relazione del Presidente Claudio Lubatti

Premesso che

il settore dei trasporti pubblici locali (TPL) è regolato dal D.Lgs. 422/1997, nonché da ulteriori disposizioni di carattere puntuale; il D.Lgs 422/1997 ha disciplinato il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, ed ha fissato i criteri di organizzazione dei servizi;

per quanto concerne le funzioni delegate alle regioni, esse riguardano l'intero comparto del servizio di trasporto, comprese le ferrovie di interesse regionale e locale, e le competenze conferite sono essenzialmente di carattere programmatico, nonché di carattere amministrativo e finanziario;

il D.Lgs. 422/1997, disciplinando le forme di esercizio locale dei servizi di trasporto pubblico, ha stabilito, inoltre, in ossequio al principio di sussidiarietà, che le regioni conferiscano a province, comuni ed enti locali – pena l'intervento sostitutivo del Governo - le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano un unitario esercizio a livello regionale;

l'attuazione a livello regionale del D.Lgs. 422/1997 è avvenuta mediante la L.R. 1/2000 che, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano torinese, ha previsto la costituzione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, soggetto che gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano;

la Regione Piemonte, con riferimento alle competenze in materia di servizi ferroviari, con la deliberazione n. 101-6933 del 5 agosto 2002 ha individuato i servizi ferroviari direttamente attribuibili all'Agenzia ovvero quelli aventi origine e destinazione all'interno del territorio della Provincia di Torino più Modane; rientrano quindi tutti i servizi ferroviari gestiti dal Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. e i servizi gestiti da Trenitalia S.p.A. rispondenti al criterio summenzionato;

in aggiunta ai predetti servizi, la Regione Piemonte, con la D.G.R. n 16-2262 del 27/06/2011, ha conferito all'Agenzia le competenze amministrative inerenti i servizi ferroviari sulla direttrice ferroviaria Torino – Bra e sui servizi automobilistici sostitutivi della linea Torino – Bra – Ceva.

Preso atto del seguente quadro normativo:

l'art 86, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea dispone che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del trattato, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, delle specifiche missioni loro affidate;

l'art. 73 del Trattato costituisce lex specialis rispetto all'art. 86 paragrafo 2, in quanto stabilisce norme applicabili alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri;

la Direttiva Parlamento Europeo 31 marzo 2004, n. 2004/17 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali definisce la "concessione di servizi" come quel contratto che presenta le stesse

caratteristiche di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo (art. 1, paragrafo 3, lett. b). La medesima definizione di concessione di servizi è contenuta anche nell'art. 1, paragrafo 4 della Direttiva Parlamento Europeo 31 marzo 2004, n. 2004/18 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

il D.Lgs. Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE definisce la concessione di servizi all'art. 3, comma 12 come quel contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30;

la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza;

il D.Lgs. 422/1997 relativo al Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilisce all'art. 18, comma 2 che *“allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare (a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio”*;

la legge regionale PIEMONTE 4 gennaio 2000, n. 1 che contiene *“Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”*, prevede all'art. 11 che gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'articolo 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente;

il 3 dicembre 2007 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

il Regolamento CE 1370/2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, introduce rilevanti novità nel settore del trasporto di persone prevedendo in particolare:

- la necessità che la compensazione di qualsivoglia natura, a fronte dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, debba essere prevista nell'ambito di un contratto di servizio pubblico;
- che i contratti di servizio pubblico siano aggiudicati conformemente alle norme previste nel regolamento stesso qualora tali contratti assumano la forma di contratti di concessione di servizi quali definiti nelle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE;
- la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram, a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale;

- l'obbligo, nel caso di affidamento di un contratto di servizio pubblico senza ricorso a procedura di gara, di osservare modalità di applicazione dettagliate idonee a garantire che l'importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità;

il Regolamento prevede un periodo transitorio di 10 anni durante il quale gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5 (aggiudicazione di contratti di servizio pubblico), al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto;

con riferimento a tale possibilità, prevista dall'art. 8, paragrafo 2 del regolamento Ce 1370/2007, con l'art. 61 della L. 23/07/2009, n. 99, il legislatore italiano ha stabilito che le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possano, tra l'altro, avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6 (aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia);

con riferimento alla durata dei contratti di servizio, l'art. 60, comma 1, lettera a) della L. 99/2009 ha modificato l'art. 18, comma 2, lettera a), prevedendo che al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.

una disposizione analoga a quella sopra riportata è stata prevista dal legislatore regionale allorquando con l'art. 30 della L.R. 30/2009 ha aggiunto il seguente comma all'art. 10 della L.R. 1/2000: "2 bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati."

in ultimo la Regione Piemonte, con legge regionale n. 5/2012 ha aggiornato il quadro normativo sostituendolo il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 1/2000 che testualmente ora dispone che:

"1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'articolo 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. La Regione stipula i contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario di cui all'articolo 10, comma 2 bis, della presente legge con i soggetti aggiudicatari esclusivamente a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica, effettuate con modalità idonee a favorire il superamento degli assetti monopolistici e ad introdurre meccanismi di concorrenzialità, conformemente a quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada."

Considerato che:

- a seguito del conferimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale in ambito metropolitano l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale di Torino è subentrata, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società GTT S.p.A.
- successivamente, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale la GTT S.p.A. hanno stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 79 Rep cont. stipulato il 14/12/2006 valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

- sulla base della predetta clausola e tenuto conto che l'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore Trasporto Pubblico Locale per il triennio 2007/2009, stipulato il 26/03/2008 fra la Regione Piemonte e l'Agenzia, rendeva disponibili le specifiche risorse per il finanziamento dei servizi ferroviari, l'Agenzia ha fatto valere la clausola di ultrattività del contratto di cui al precedente comma;
- con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 13 del 28/6/2011, sulla base della D.G.R. n 16-2262 del 27/06/2011, è stata affidata a Trenitalia la Concessione per la gestione dei servizi ferroviari per il periodo 1/1/2011 al 31/12/2016; in pari data 28/6/2011 è stato sottoscritto il nuovo Contratto di servizio (prot. n. 165 Rep. Cont.) fra l'Agenzia e Trenitalia che ha sostituito il Contratto di servizio prot. n. 80 Rep. Cont. del 22/12/2006;
- con il programma triennale 2007-2009 (PTA) dei servizi di trasporto pubblico locale dell'Area Metropolitana di Torino (approvato dall'Assemblea il 14/6/2007) l'Agenzia ha voluto aprire il sistema del trasporto pubblico a nuovi assetti ed a specifiche configurazioni di gara;
- in particolare con l'indirizzo di gara n. 1, così come aggiornato con la deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 19 Luglio 2010, si prevede che le gare riguardino separatamente l'esercizio in concessione dei servizi di trasporto pubblico di persone in area metropolitana relativamente a:
 - ambito urbano esteso di Torino;
 - ambito di bacino di corona metropolitana;
 - ambito Sistema Ferroviario Metropolitano comprensivo di tutte le linee ferroviarie e le linee sostitutive automobilistiche;
- l'ambito Sistema Ferroviario Metropolitano riguarda i servizi ferroviari in concessione esercitati da :
 - Trenitalia tramite il Contratto di servizio prot. n. 165 Rep. Cont. Con validità fino al 31/12/2016
 - GTT tramite il Contratto di Servizio Prot. N. 79 Rep cont. con validità fino al subentro de nuovo gestore
- analogo indirizzo è stato adottato dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 22-1095 del 30 novembre 2010, ripreso e confermato con la D.G.R. n. 58-4114 del 2 luglio 2012, con la quale è stato stabilito, fra l'altro, la promozione della *“liberalizzazione del servizio ferroviario regionale, attraverso l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica articolando la rete ferroviaria piemontese in due ambiti :*
 - *ambito 1 denominato “Sistema Ferroviario Piemonte” ...;*
 - *ambito 2 denominato “Metropolitano” (servizio ferroviario metropolitano di Torino) comprendente le tratte finora coperte da Tenitalia s.p.a. e GTT s.p.a. (il differenziamento del lotto metropolitano si rende indispensabile anche in considerazione dei significativi interventi di potenziamento infrastrutturale programmati in coerenza con l'avanzamento del progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano strutturato dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino”*
- lo sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano avverrà per fasi; una prima fase di avvio del Sistema si è concretizzata nel cambio orario del Dicembre 2011 con l'avvio del servizio sulla direttrice Torino-Modane; una seconda fase del Sistema ha preso avvio nel cambio orario del Dicembre 2012;
- le ulteriori fasi di sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano saranno attuate gradualmente negli anni a venire anche in considerazione della effettiva disponibilità delle risorse e della dotazione di materiale rotabile ed infrastrutture;

Per quanto sopra premesso l'Agenzia ha già deliberato con deliberazione n. 23 del 27/7/2012 la necessità di avviare le procedure per la selezione dell'operatore ferroviario che svilupperà il servizio dell'intero Sistema Ferroviario Metropolitano.

Considerato inoltre che

- la Regione Piemonte, con D.G.R. del 4 aprile 2011, n. 11-1793, a riguardo della fornitura di beni e servizi che interessano il settore dei trasporti e delle infrastrutture, assegna ad S.C.R. - Piemonte S.p.A. la predisposizione del bando di gara per il servizio ferroviario regionale, in conformità della deliberazione della Giunta regionale n. 90-10532 del 29 dicembre 2008 ed agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con la sopra citata deliberazione n. 22-1095 del 30 novembre del 2010, e rinvia a successivi provvedimenti della Giunta regionale la definizione degli aspetti necessari alla realizzazione dei suddetti interventi;
- in data 5 ottobre 2011 è stata sottoscritta tra S.C.R. - Piemonte S.p.A. e Regione Piemonte una Convenzione, rep. 16407, disciplinante i rapporti tecnici, amministrativi ed economici necessari all'attivazione della procedura ad evidenza pubblica afferente la messa a gara del "Sistema Ferroviario Piemonte". Più in particolare S.C.R. - Piemonte S.p.A. era tenuta allo svolgimento delle seguenti attività:
 - definizione del relativo capitolato d'oneri e del bando di gara nonché di tutti gli altri atti connessi e relativi prescritti dalla normativa vigente necessari all'attivazione della procedura ad evidenza pubblica afferente la messa a gara del "Sistema Ferroviario Piemonte" al netto del bacino metropolitano, tenuto conto dei Contratti di Servizio vigenti siglati tra la Regione Piemonte - Trenitalia s.p.a. e Agenzia per la Mobilità Metropolitana (AMM) – Trenitalia s.p.a.;
 - individuazione ed adozione della procedura di gara volta all'affidamento del servizio nell'ambito delle procedure previste dalla normativa vigente, nel rispetto della legislazione UE e nazionale di recepimento, in tema di gare del servizio ferroviario;
 - cura delle procedure di appalto per l'affidamento del servizio;
 - predisposizione dello schema di Contratto di Servizio.

Considerato che la collaborazione tra Agenzia e Regione nella predisposizione degli atti prodromici allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica afferente la messa a gara del "Servizio Ferroviario Metropolitano" e del Servizio ferroviario Piemonte" non può che realizzare un rilevante risparmio di spesa e di tempo per le amministrazioni;

ritenuto che tale risparmio è realizzabile concretamente attraverso l'adozione di una convenzione tra Agenzia, Regione ed SCR con la quale si dia attuazione agli interventi di cui alla D.G.R. del 30 novembre 2010, n. 22-1095 nonché agli ulteriori scopi convenuti fra le parti

Tutto ciò premesso

Acquisito il parere favorevole del direttore generale f.f. sulla regolarità tecnica - contabile dell'atto, ai sensi del medesimo art. 49, co. 1 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Visto l'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi:

1. di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, SCR Piemonte e Regione Piemonte Torino S.p.a. disciplinante i rapporti tecnici, amministrativi ed economici necessari all'attivazione della procedura ad

evidenza pubblica afferente la messa a gara del “Servizio Ferroviario Piemonte” e del “Servizio Ferroviario Metropolitano”

2. di autorizzare il Presidente od un suo delegato alla stipula della Convenzione nonché ad apportare modifiche non sostanziali allo schema approvato;
3. di demandare al direttore generale f.f. l'adozione di tutti gli atti consequenziali alla stipula della Convenzione;
4. di autorizzare il direttore generale f.f. alla predisposizione degli atti necessari all'avvio della procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL PRESIDENTE Claudio Lubatti	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Segretario